

e) al comma 2, capoverso articolo 186-bis, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

f) al comma 2, capoverso articolo 186-bis, comma 7, sopprimere le parole da: « e della confisca del veicolo » fino a « è raddoppiata »;

g) Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole da « Con la sentenza » fino a « di cui all'articolo 224-ter »;

h) al comma 3, lettera b) le parole da « e, fatto salvo » fino a « dell'articolo 222 » sono sostituite dalle seguenti: « e la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

**22. 4.** Lazzari, Simeoni, Gava, Della Vedova, Antonino Foti.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da:* Con la sentenza di condanna *fino a:* estranea al reato.

**22. 5.** Compagnon.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole:* ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* la confisca del veicolo non si applica qualora venga applicata la pena su richiesta delle parti.

**22. 6.** Monai, Misiti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole:* Se il conducente in stato di ebbrezza *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 2, lettere b) e c).

**22. 7.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole:* provoca un incidente stradale *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone *e al secondo periodo, dopo le parole:* provochi un incidente stradale *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone.

*Conseguentemente al comma 2, capoverso ART. 186-bis, al comma 2, dopo le parole:* provochi un incidente *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone.

**22. 8.** Zeller, Brugger.

*Al comma 2, ART. 186-bis, comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) i conducenti di cui agli articoli 88, 89 e 90, di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autoarticolati e autosnodati che esercitano l'attività di trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 168.

*Conseguentemente sopprimere la lettera d).*

**22. 9.** Montagnoli.

*Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 2, sostituire le parole:* 0,5 grammi *con le seguenti:* 0,8 grammi.

**22. 10.** Compagnon.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 6, sopprimere le parole *da:* e della confisca *fino a* estranea alla violazione.

**22. 12.** Compagnon.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 6, sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata *con le seguenti:* si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

**22. 11.** Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciottesimo anno e sei mesi di età. Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per Litro (g/l) non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età.

**22. 13.** Compagnon.

Al comma 3 premettere la seguente lettera:

0a) ovunque ricorrano le parole « dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope » inserire le seguenti « o aver abusato nell'utilizzo di farmaci ».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o per abuso nell'assunzione di farmaci).

**22. 14.** Pedoto.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata *con le seguenti:* si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

**22. 15.** Zeller, Brugger.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole *da:* con la sentenza di condanna *fino a:* estraneo al reato.

**22. 16.** Compagnon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, *sopprimere le parole da:* devono interrompere *fino alle parole:* una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre.

**22. 22.** Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 dopo le parole: « 2 della notte » aggiungere « , salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora e comunque non oltre 30 minuti prima dell'orario di chiusura ».

3-ter. All'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole: « dell'autorità competente » sono sostituite con le parole: « del Sindaco ».

**22. 23.** Montagnoli, Pini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 otto-

bre 2007, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte » sono inserite le seguenti: « , ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale, »;

b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ».

**22. 24.** Zeller, Brugger.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto provvede in riferimento alle tabelle di cui all'articolo 6 della legge n. 160 Legge 2 ottobre 2007, n. 160 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione » ad inserirvi un pittogramma che indichi in modo ben visibile e chiaro la pericolosità di mettersi alla guida dopo aver abusato nell'assunzione di bevande alcoliche.

**22. 17.** Pedoto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 589, terzo comma, numero 1), del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 ».

**22. 18.** Graziano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. all'articolo 589, terzo comma, numero 2), del codice penale, sono ag-

giunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

**22. 19.** Graziano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 ».

**22. 20.** Graziano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

**22. 21.** Graziano.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifica all'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

1. Il comma 1 dell'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fer-

mandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio».

**22. 01.** Bratti, Motta.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).*

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

**22. 02.** Ceroni.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).*

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

\* **22. 03.** Ceroni.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).*

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le pa-

role: «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

\* **22. 04.** Baldelli, Biasotti.

ART. 23.

*Al comma 1, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: nella misura del 7,5 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.*

**23. 1.** Compagnon.

*Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter) le parole: 10 per cento sono sostituite con le seguenti: 20 per cento.*

**23. 2.** Compagnon.

*Al comma 1 lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole da: a interventi fino alla fine del capoverso con le seguenti: al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale.*

*Conseguentemente, al comma 1 lettera d), capoverso comma 4, lettera a) sostituire le parole da: a interventi fino alla fine della lettera con le seguenti: al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale.*

**23. 3.** Compagnon.

*Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis), dopo le parole: affidate in concessione, aggiungere le seguenti: e delle strade extraurbane principali quando le violazioni siano accertate da qualunque organo di polizia stradale.*

**23. 4.** Montagnoli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi a favore della mobilità ciclistica, nel caso che l'ente di cui al secondo periodo del comma 1 sia soggetto all'obbligo di predisposizione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 36;

c-bis) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis.

### 23. 5. Bratti, Motta.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

#### ART. 23-bis.

1. Nel caso di somme dovute per sanzioni pecuniarie seguenti a violazioni di norme del Codice della strada, gli interessati che versino in disagiate condizioni economiche possono richiedere la suddivisione dei pagamenti in rate mensili.

2. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Ciò può avvenire:

a) al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;

b) in presenza del solo processo verbale di accertamento, rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta e prima che la somma venga iscritta a ruolo;

c) in fase di riscossione coattiva della somma ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 per l'ammontare dell'importo iscritto a ruolo.

3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale per le somme iscritte a ruolo, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva e sulla somma dilazionata si applicano gli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.

4. Per le sanzioni pecuniarie pari o superiori a euro 200 l'istanza di rateizzazione potrà essere accolta unicamente qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) in particolare l'istante deve possedere un reddito familiare (si cumulano i redditi di ciascun familiare convivente) imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9296,22, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'articolo 77 del citato decreto. Predetto limite è elevato di euro 1032,91 per ogni familiare convivente a carico. Quanto sopra potrà essere derogato unicamente qualora il richiedente dimostri di versare in condizioni disagiate momentanee dovute a circostanze a lui non addebitabili (esempio spese mediche ingenti, licenziamento da parte del datore di lavoro, eventi nefasti eccetera).

5. Per quanto concerne l'entità delle somme e il numero delle rate concedibili sono indicati i seguenti criteri:

fino a euro 199 non è concessa rateizzazione;

da euro 200 ad euro 399 massimo cinque rate mensili;

da euro 400 ad euro 599 massimo 10 rate mensili;

da euro 600 ad euro 799 massimo 15 rate mensili;

da euro 800 ad euro 999 massimo 20 rate mensili;

oltre euro 1000 massimo 30 rate mensili.

6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

**23. 01.** Montagnoli.

#### ART. 24.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni.

**24. 1.** Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

#### ART. 27.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**27. 1.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole:* prima di cinque anni *con le seguenti:* prima di due anni.

**27. 2.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole:* prima di cinque anni *con le seguenti:* prima di tre anni.

**27. 3.** Zeller, Brugger.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al comma 3 dell'articolo 220 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto infine il seguente periodo:

« Quando dalla violazione di una delle norme del codice della strada derivino la morte o delle lesioni personali gravi o gravissime in altre persone, e sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 286 del 21 novembre 2005 e successive modifiche, e dall'articolo 83-*bis* della Legge 133 del 6 agosto 2008 e successive modifiche.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* agli articoli 219, *aggiungere la seguente:* 220.

**27. 4.** Montagnoli.

*Sopprimere il comma 4.*

**27. 5.** Compagnon.

#### ART. 32.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole:* devono conseguirli *inserire le seguenti:* con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97;

*b) sopprimere il comma 2.*

**32. 1.** Toto.

*Al comma 2, le parole:* sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, *e sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* La richiesta è inoltre esente dall'imposta di

bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

**32. 2. Velo.**

*Al comma 2, le parole:* sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono soppresse.

**32. 3. Velo.**

ART. 33.

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede ad un aggiornamento dell'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, con riferimento agli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**33. 01. Montagnoli.**

ART. 35.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Per i soggetti titolari di patente rilasciata da Stati esteri, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, è previsto il pagamento immediato della sanzione amministrativa, pena il fermo amministrativo del veicolo per un periodo massimo di 30 giorni.

**35. 1. Montagnoli.**

ART. 36.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente:

a) alla trasmissione in via telematica dei dati relativi all'incidentalità stradale per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

b) alla informatizzazione delle procedure di rilevazione degli incidenti di cui al punto b) comma 1, articolo 11;

c) all'acquisizione informatizzata dei dati inerenti lo stato tecnico delle strade, specificatamente in ordine ai flussi veicolari e alle loro caratteristiche che ne determinano lo stato di percorribilità (intensità, sollecitazioni delle pavimentazioni e carichi dinamici) ai fini degli interventi di manutenzione programmata delle sovrastrutture stradali.

**36. 1. Bratti, Motta.**

ART. 40.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e il tempo minimo di durata della luce gialla, da determinare in relazione alle diverse tipologie di incroci, e comunque non inferiore a sette secondi;

b) aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a integrare le disposizioni dell'articolo 158 del regolamento, prevedendo che le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono altresì per regolare la velocità delle correnti di traffico.

**40. 1. Froner.**

*Il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

2. Ai fini del risparmio energetico e dell'aumento della sicurezza in tutte le nuove installazioni semaforiche e in caso di sostituzioni di lanterne semaforiche si dovranno utilizzare esclusivamente lampade a LED. In ogni caso, entro due anni dalla entrata in vigore della legge non è più ammesso utilizzare lampade di tipo tradizionale a filamento per le lanterne semaforiche.

2-bis. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1.

**40. 2.** Bratti, Motta.

*All'articolo 40, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**40. 3.** Montagnoli.

*Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Percorribilità delle strade e delle corsie riservate ai servizi pubblici di trasporto).*

1. Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrate le direttive di cui al comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di stabilire che nei piani urbani del traffico, di cui al citato articolo 36, sia prevista la possibilità per tutti i veicoli di circolare nelle strade e corsie riservate ai servizi pubblici di trasporto in fasce orarie prestabilite, con particolare riguardo alle ore notturne.

**40. 01.** Baldelli, Biasotti.

ART. 41.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 41.

*(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).*

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti nella loro disponibilità, ossia in proprietà, acquisiti con contratto di locazione finanziaria, di comodato d'uso o con formule a riscatto, da utilizzare esclusivamente con l'impiego di personale dei corpi e di servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto per le rilevazioni di cui al decreto ministeriale n. 250 del 1999.

**41. 1.** Bratti, Motta.

